

Edizione di martedì 10 Dicembre 2019

CRISI D'IMPRESA

I 5 indici di settore per l'individuazione dei segnali di crisi – II° parte
di **Fabio Landuzzi**

IMPOSTE INDIRETTE

Applicabilità delle agevolazioni “prima casa” con immobile preposseduto
di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Attività connesse tassate forfettariamente
di **Luigi Scappini**

ENTI NON COMMERCIALI

Attività sportive e Iva: un rapporto difficile?
di **Guido Martinelli**

ACCERTAMENTO

Gestione antieconomica anche con bilancio in attivo
di **Angelo Ginex**

CRISI D'IMPRESA

I 5 indici di settore per l'individuazione dei segnali di crisi – II° parte

di **Fabio Landuzzi**

Proseguiamo, in questa nota, nella disamina degli **indici di settore** – dopo avere già commentato i primi due in un [precedente contributo](#) – che sono stati identificati dal **Cndcec**, nel documento pubblicato il 20 ottobre 2019, all'esame del MiSe, come gli “**indici**” che “*fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa*”

Il **terzo indice di settore** è quello di “**ritorno liquido dell'attivo**” che viene definito come rapporto fra:

- al numeratore: il **cash flow** determinato come somma algebrica del risultato d'esercizio, dei costi e dei ricavi non monetari;
- al denominatore: il **totale dell'attivo** dello Stato patrimoniale.

Si tratta di un indice atto a misurare il rendimento delle attività dell'impresa e la loro **capacità di ritornare flussi di cassa**.

Nella configurazione indicata dal Cndcec, il **cash flow** è determinato con il **metodo indiretto**, tenendo conto, a partire dal risultato economico del periodo, di tutti i **costi e i ricavi non monetari**, ivi inclusi perciò gli **accantonamenti** e gli **utilizzi dei fondi del passivo**.

L'utilizzo di dati storici, poi, dovrebbe opportunamente condurre a **sterilizzare dal cash flow** l'impatto di **eventuali componenti straordinarie e non ricorrenti**; infatti, tale indice è rappresentativo nella misura in cui esprime la capacità dell'impresa di **generare flussi di cassa** dalla propria **gestione ordinaria**.

Quanto invece alla grandezza da porre al **denominatore** del rapporto (l'attivo complessivo dello Stato patrimoniale) potrebbe essere forse più espressivo assumere il **valore medio del periodo**, piuttosto che un dato puntuale estemporaneo.

Il **quarto indice** di settore è quello di “**liquidità**”, il quale è espresso come rapporto fra:

- al numeratore: **l'attivo a breve termine**, dato dalla somma dell'attivo circolante e dei ratei e risconti attivi;
- al denominatore: il **passivo a breve termine**, dato dalla somma dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo, e dei ratei e risconti passivi.

Si tratta di un indice che **misura l'equilibrio finanziario** dell'impresa in un orizzonte di breve termine, in quanto vuole esprimere il **grado di copertura delle passività a breve** con attività a breve. Di norma, tale indice dovrebbe essere **superiore allo zero**.

Un altro indicatore, **non contenuto nella lista del Cndcec**, ma spesso utilizzato nella prassi aziendalistica, è il c.d. **acid ratio** (o indice di **liquidità immediata**) che misura il rapporto fra:

1. **attivo corrente meno rimanenze finali**; e,
2. **passivo corrente**.

È evidente che **valori molto bassi** di tale indicatore potrebbero manifestare un sintomo di **stress finanziario** dell'impresa, anche se la lettura di questo indicatore deve essere compiuta attentamente di caso in caso, avendo riguardo anche alle **caratteristiche della società** e dell'attività svolta.

Il **quinto e ultimo indice** di settore è quello di “**indebitamento previdenziale e tributario**” ed è espresso dal rapporto fra:

- al numeratore: i **debiti tributari**, i **debiti verso istituti previdenziali** e assistenziali, sia entro che oltre l'esercizio;
- al denominatore: il **totale dell'attivo** dello Stato patrimoniale.

Si tratta evidentemente di un indicatore particolarmente vicino ai più volte citati sintomi dovuti ai “**reiterati e significativi**” **ritardi nei pagamenti** verso i soggetti pubblici istituzionali.

Infine, va sottolineato che il Cndcec ha ribadito che i 5 indici di settore devono essere **utilizzati contemporaneamente** poiché un loro impiego individuale potrebbe fornire solo una **visione parziale** di sintomi di crisi dell'impresa.

Per questa ragione viene richiesto il **superamento di tutti i 5 indici di settore** per l'attivazione delle procedure previste dal Codice

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE INDIRETTE

Applicabilità delle agevolazioni “prima casa” con immobile preposseduto

di **Laura Mazzola**

Le agevolazioni “prima casa” si applicano anche nell’ipotesi di **possesso di un altro immobile situato nello stesso Comune**, purché si rispetti il **limite temporale di un anno per l’alienazione** e nonostante **l’immobile preposseduto non abbia goduto delle agevolazioni**, poiché acquistato nel 1990 da una società costruttrice.

Si tratta semplicemente, come affermato dall’Agenzia delle entrate nella [risposta 377/2019](#), di **posticipare la sussistenza delle condizioni** previste dalla norma **entro l’anno dalla data di acquisto**.

Così l’Amministrazione finanziaria ha risposto all’interpello proposto da un notaio, in rappresentanza di due coniugi che intendono **acquistare**, da una società costruttrice, una **porzione di fabbricato di nuova costruzione**, sito nel medesimo Comune nel quale erano già proprietari di un’abitazione acquistata nel 1990, con applicazione dell’aliquota Iva agevolata.

Con interpello l’istante evidenzia che i coniugi intendono **assumere l’impegno ad alienare l’abitazione preposseduta, entro un anno dalla data di stipula dell’atto di acquisto**, dichiarando che alla data del primo acquisto sussistevano i requisiti previsti dall’allora vigente legislazione, che avrebbero dato loro diritto ad applicare le agevolazioni “prima casa”, nonostante l’aliquota Iva allora applicabile era unica al 4% (la differenziazione delle aliquote Iva sull’acquisto di abitazioni è stata introdotta con il **D.L. 155/1993**).

Al fine di procedere alla Risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la [lettera b\), primo comma della Nota II-bis\), Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986](#), afferma che **l’imposta di registro agevolata al 2%** può essere applicata agli atti traslativi onerosi della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse purché **“nell’atto di acquisto l’acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”**.

Inoltre, il successivo **comma 4-bis, della medesima Nota II-bis)**, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2016, afferma che **l’aliquota agevolata del 2% si applica anche agli atti per i quali il contribuente non soddisfa il requisito**, di cui alla lettera b), primo comma, in quanto **titolare di diritto su altra casa di abitazione nel territorio del Comune** in cui è situato l’immobile da

acquistare, **a condizione che l'immobile preposseduto sia alienato entro un anno dalla data dell'atto.**

Ne discende che, come affermato dall'Amministrazione finanziaria, *“l'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis, dell'articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, permette al contribuente di **derogare temporaneamente** (entro l'anno dalla data dell'acquisto) alla condizione di cui alla lettera b) della citata Nota II-bis, ovvero della **prepossidenza di un solo immobile “agevolato” nello stesso Comune di residenza**”.*

In particolare, scopo della norma è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell'abitazione, concedendo un **maggiore lasso temporale per l'alienazione dell'immobile da sostituire** e, di conseguenza, posticipando la sussistenza della condizione, prevista dalla lettera b), di **un anno**.

Infine, l'Amministrazione finanziaria *“ritiene che tale condizione risulti soddisfatta anche nel caso prospettato dall'istante, sebbene **l'immobile preposseduto** dai coniugi nel Comune di residenza – in cui si trova anche l'immobile che i medesimi acquisteranno da società costruttrice – **non abbia goduto delle agevolazioni prima casa, poiché acquistato nel 1990 da una società costruttrice**”.*

Si rammenta che le agevolazioni si applicano al **trasferimento di case di abitazione non di lusso** (diverse da quelle di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), purché nell'atto sia presente l'**impegno a cedere l'immobile preposseduto**.



Seminario di specializzazione

LE LOCAZIONI BREVI: NORMATIVA E ASPETTI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Attività connesse tassate forfettariamente

di **Luigi Scappini**

L'[articolo 32, comma 1, Tuir](#) individua il **reddito agrario** nella “*parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso*”, introducendo quindi **due** precise **limitazioni**.

Da un lato, infatti, il rimando ai **limiti** della **potenzialità** fa sì che, leggendo in negativo tale affermazione, è evidente come **non tutte le attività** esercitate sul fondo **determinino** un **reddito tassabile** quale **agrario** e, dall'altro, **non tutte le attività** sono **produttive** di tale reddito, ma **solamente** quelle **agricole** come vengono definite compiutamente al successivo [comma 2](#).

Ne deriva che l'**imprenditore agricolo**, pur mantenendo le caratteristiche per rimanere tale da un punto di vista strettamente **civilistico**, può mettere in atto delle attività il cui reddito non trova capienza in quello agrario.

Tra di esse vi sono anche, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 32, comma 2, lettera c\), Tuir](#), alcune **attività connesse di prodotto**: infatti, **fiscalmente**, **non** è più **sufficiente** rispettare i **criteri** dettati dal [comma 3 dell'articolo 2135 cod. civ.](#), ma è altresì **obbligatorio** che i **prodotti** siano **ricompresi** in un **decreto ministeriale** di emanazione biennale (da ultimo vedasi il [D.M. 13.02.2015](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62/2015).

Ai beni **non ricompresi** in tale decreto il Legislatore riserva un regime agevolato disciplinato dal successivo [articolo 56-bis, comma 2, Tuir](#); tuttavia, l'esclusione dalla tassazione su base catastale non determina l'automatica inclusione in tale norma.

Ai sensi dell'[articolo 56-bis, comma 2, Tuir](#), in particolare, “*Per le **attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione** di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla **coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali**, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il **coefficiente di redditività del 15 per cento***”.

Punto di **partenza** è la necessità, qui ribadita, di operare in un contesto di **prevalenza** di utilizzo di beni ottenuti con l'esercizio di una delle attività agricole principali; **poi**, rispettato questo parametro inderogabile, **sembrerebbe** che **tutti** i prodotti che non trovano “asilo” nel decreto ministeriale, **confluiscano** in questo **regime** di tassazione, ma così non è, come chiarito

dalla stessa **Corte di Cassazione** con la [sentenza n. 8128/2016](#).

Oggetto del contendere era la produzione di **pasta**, prodotto attualmente ricompreso tra quelli che trovano copertura nel reddito agrario per effetto del **D.M. 05.08.2010**.

La società accertata riteneva che alla **produzione di pasta**, non trovando il prodotto allocazione tra quelli dell'allora [D.M. 19.03.2004](#), si rendesse applicabile il **regime forfettario** previsto dall'[articolo 56-bis, comma 2, Tuir](#), che si ricorda essere fruibile esclusivamente dalle **ditte individuali, enti non commerciali e società semplici**.

Al contrario, l'Agenzia delle entrate, trovando successiva conferma nei Supremi giudici, riteneva tale attività produttiva di un **reddito di impresa** da determinarsi in via **analitica** quale differenza tra costi e ricavi.

Punto di partenza è sempre e comunque il **dato civilistico** che qualifica come “**attività agricole connesse quelle che si esplicano su prodotti che provengono prevalentemente e direttamente dall'attività agricola principale, mentre vanno escluse le attività che riguardano prodotti di secondo grado, conseguenti a successive attività.**”.

A questo deve **aggiungersi**, come già evidenziato, il **dato fiscale** con cui il Legislatore, pur mutuando il dettato civilistico, ha **introdotto** un'**articolazione** più **strutturata** delle **attività connesse**, suscettibile anche di **ampliamento**, permettendo, come nel caso del pane, l'introduzione anche di **prodotti cd. di seconda lavorazione**.

Da ultimo, con l'[articolo 56-bis, comma 2, Tuir](#) è stato **introdotto** un ulteriore regime fiscale per le attività **connesse di prodotto, individuate per esclusione**; inoltre, “*anche se manca il richiamo diretto all'articolo 2135 cod. civ., lo stesso può essere desunto sia dalla **descrizione dell'attività in esame** – che ripropone sostanzialmente la disposizione civilistica –, sia dal rinvio diretto all'articolo 32, comma 2, lett. c) Tuir, anche se utilizzato per definire **per esclusione ed in via residuale** il campo di operatività del **regime fiscale forfettario***”.

In ragione di ciò: “*se il **bene** ... sostiene **più manipolazioni/trasformazioni**, la **cessione** sarà soggetto a **reddito di impresa**: devono ritenersi, infatti, escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 56-bis Tuir le **attività di trasformazione** non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola che intervengono in una **fase successiva** a quella che ha originato i primi prodotti, atte a **trasformare ulteriormente questi ultimi** fino a realizzare **prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale** ai sensi dell'articolo 2135 cod. civ., comma 3.*”.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Attività sportive e Iva: un rapporto difficile?

di **Guido Martinelli**

Fino ad oggi il mondo dello **sport** ha vissuto, nei rapporti con **l'imposta sul valore aggiunto**, sulla netta predominanza della applicazione della **esclusione da Iva** sui **corrispettivi specifici** versati a fronte di servizi sportivi resi in favore di **associati** o di tesserati alla medesima organizzazione sportiva nazionale di appartenenza dell'organizzatore dell'attività, prevista e **disciplinata dall'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)**.

Ben staccata, in termini di diffusione nella sua applicazione, era la possibilità di godere della **esenzione da Iva di cui all'[articolo 10, punto 20](#) della medesima norma**.

La prassi amministrativa aveva, infatti, ritenuto che l'espresso riconoscimento, da parte di una **Federazione sportiva nazionale**, costituisse la c.d. **presa d'atto dell'attività didattica** da parte della Pubblica amministrazione (in merito vedi [risoluzione n. 360751 del 13.4.1978](#), [n. 361426 del 26.5.1978](#), [n. 551 del 30.12.1993](#) e [n. 205 del 24.6.2002](#)).

L'attualità riporta la recente approvazione, in Parlamento, di un **emendamento**, in sede di **conversione del [D.L. 124/2019, all'articolo 32](#)**, il quale aveva introdotto una **modifica all'[articolo 10, punto 20, D.P.R. 633/1972](#)** che limitava l'esenzione da Iva solo ai corsi scolastici e universitari.

Vi è stato, però, successivamente, un ritorno alla formulazione originale "**prestazioni didattiche di ogni genere**", in forza del quale non è stata persa la possibilità di ricomprendere, tra le fattispecie i esenzione, **anche la didattica dei corsi sportivi**.

Ma **tale costruzione soffriva (e quindi continua a soffrire) di due limiti**, l'uno interpretativo e l'altro operativo.

Il primo è che **tutti i documenti di prassi citati fanno riferimento ad una struttura organizzativa dello sport** (nella quale le Federazioni sportive nazionali erano "organi" del Coni e pertanto ne portavano la matrice pubblicistica) **venuta meno con il D.Lgs. 242/1999** (meglio noto come decreto Melandri) che ha, invece, riconosciuto le Federazioni come **persone giuridiche di diritto privato**. Quale effetto questo debba o possa avere sulla posizione assunta dall'Amministrazione non è noto.

L'altro, invece, di carattere operativo, negava la possibilità di applicare detta disposizione di **esenzione da Iva per quelle attività riconosciute solo da un ente di promozione sportiva, proprio sul presupposto della valenza esclusivamente privatistica di tali realtà sportive**

nazionali.

In realtà, **oggi**, proprio **le organizzazioni sportive che risultassero iscritte al Runts** (quindi assumendo la veste di enti del terzo settore) **se, alla luce della attività svolta, assumessero la natura non commerciale, potranno (non appena andrà definitivamente in vigore la riforma del terzo settore) operare in esenzione da Iva anche in assenza di qualsiasi riconoscimento federale o di ente di promozione sportiva che sia.**

Ciò in quanto, l'[articolo 89 D.Lgs. 117/2017](#) prevedendo la sostituzione del termine “**onlus**” con “**ente del terzo settore non commerciale**”, ha esteso l'applicazione di questa esenzione da iva a tutta l'**attività didattica posta in essere da un soggetto iscritto al registro unico**, purché non commerciale, prescindendo dalla presa d'atto pubblicitica.

Chiarito questo restano un paio di considerazioni ancora da svolgere.

La prima riferita sempre **agli enti del terzo settore** che praticano, come attività di interesse generale, lo sport dilettantistico.

Per costoro **non sarà più possibile applicare, ai fini delle imposte sui redditi, la decommercializzazione prevista dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) per i corrispettivi versati dai tesserati alle Federazioni o agli enti di promozione sportiva.** Pertanto i relativi importi costituiranno, se gestiti con modalità commerciali, componenti positive di reddito.

Ma l'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) è rimasto immutato. Ne deriverà, quindi, che detti importi rileveranno ai fini dei redditi e non ai fini iva? Probabilmente questa è la conseguenza. Appare necessaria una conferma interpretativa.

Così come appare necessario fare urgentemente chiarezza sulla applicazione della **agevolazione Iva in esame alle società sportive costituite in forma di società di capitali o di cooperativa.**

Queste realtà sportive, basandosi sul contenuto del primo comma dell'[articolo 90 L. 289/2002](#), ossia che si applichino nei loro confronti le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, **hanno operato sempre, per le attività nei confronti dei tesserati, in esclusione da Iva, appunto ai sensi dell'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#).**

Ma una interpretazione di segno contrario sta avanzando, secondo la quale le **prestazioni di servizi di società di capitali e cooperative si devono intendere “in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese”.** Si ritiene, quindi, questa una **presunzione assoluta** e, come tale, **non superabile dal riferimento indiretto di agevolazione previsto dall'[articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#).**

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Gestione antieconomica anche con bilancio in attivo

di Angelo Ginex

È legittimo l'avviso di accertamento fondato sull'**antieconomicità** della gestione aziendale, anche nella ipotesi in cui questa concluda il proprio esercizio annuale con un **utile talmente esiguo**, a fronte di **ingenti investimenti sostenuti**, da far ritenere senz'altro sconsigliato il rischio d'impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito. È questo l'innovativo principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 31814 del 05.12.2019](#).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento per antieconomicità della gestione d'impresa**, con cui si contestavano ad una ferramenta maggiori ricavi, dal momento che essa, a fronte del sostenimento di costi pari ad euro 980.049, aveva dichiarato il conseguimento di un reddito d'impresa pari ad euro 10.104 e **ricavi** pari ad euro 809.905, quindi significativamente inferiori e **insufficienti per remunerare il capitale impiegato**.

A seguito di ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, detto avviso di accertamento veniva **annullato**. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva accolto sulla base della considerazione per la quale l'Ufficio finanziario aveva fondatamente ritenuto che sussistessero «**gravi e numerosi indizi presuntivi di inattendibilità delle risultanze contabili**» idonei a giustificare l'emissione di un accertamento ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), dovendo in definitiva riscontrarsi una **condotta antieconomica** dell'operatore commerciale, a prescindere dalla **regolarità formale della contabilità tenuta dall'impresa**.

Avverso la decisione assunta dai giudici di seconde cure, la società contribuente proponeva **ricorso per cassazione**, lamentando innanzitutto che la gestione antieconomica non ricorrerebbe in considerazione di circostanze oggettive, in quanto **impresa giovane**, sorta in un territorio in cui la medesima attività di ferramenta incontra **significativa concorrenza**.

Ad adiuvandum, la medesima contestava che detta gestione antieconomica non ricorrerebbe anche in conseguenza di considerazioni soggettive, perché finalità dell'imprenditrice era in primo luogo quella di **assicurare un lavoro a parenti acquisiti**.

Da ultimo, la società contribuente escludeva che potesse parlarsi di gestione antieconomica perché la essa aveva comunque **chiuso il bilancio annuale in attivo**, ed altrettanto si era verificato nell'anno precedente e nel successivo.

Ebbene, nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto

dalla società, ha affermato *expressis verbis* che: «L'**antieconomicità** della gestione di un'impresa non può verificarsi sol quando essa concluda il proprio esercizio annuale con una perdita, ma **anche quando chiuda il bilancio con un utile talmente esiguo**, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz'altro sconveniente il rischio d'impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito».

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, nel caso di specie, considerato che la società, a fronte del sostenimento di costi pari ad euro 980.049, aveva dichiarato il conseguimento di un reddito d'impresa pari ad euro 10.104 e **ricavi** pari ad euro 809.905, quindi **significativamente inferiori e insufficienti per remunerare il capitale impiegato**, deve assolutamente confermarsi che la gestione aziendale si è rivelata antieconomica.

A tal proposito, si rammenta che solo un paio di mesi fa, con [sentenza n. 24536 del 02.10.2019](#) la Corte di Cassazione, allargando il campo delle possibili difese dell'imprenditore cui venga contestata una gestione antieconomica, evidenziava come il comportamento antieconomico possa essere giustificato anche in caso di **attività iniziata solo di recente**.

Più nel dettaglio, con la pronuncia appena indicata, la Suprema Corte **ammetteva "saggiamente" una possibile sproporzione tra costi e ricavi nella delicata fase di start up**, in cui l'impresa che sta avviando il proprio *business* realizza importanti investimenti, così escludendo la legittimità di quelle rettifiche secondo cui dietro tale gestione si celerebbero operazioni evasive.

Nella decisione in rassegna, invece, la Suprema Corte, oltre a ritenere **irrilevante** la circostanza che l'accertamento riguardasse un'**impresa giovane**, ha altresì affermato, proprio in considerazione degli **ingenti investimenti sostenuti** nella fase iniziale, che nella [sentenza n. 24536 del 02.10.2019](#) avevano legittimato la gestione antieconomica, senz'altro **sconveniente il rischio d'impresa sopportato** in rapporto al risultato conseguito.

OneDay Master

IL GIUDIZIO TRIBUTARIO: REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI DI PRIMO E SECONDO GRADO E GESTIONE DELLA FASE CAUTELARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)